

Lo scioglimento di un gruppo consiliare espressione di un partito politico fuori legge. Annotazione alla sentenza del Tribunale Costituzionale Spagnolo n. 10/2013

di Daniel Bosioc

Parole-chiave: *recurso de amparo*, ricorso diretto di costituzionalità, scioglimento del partito politico, consiglieri comunali, gruppo consiliare, tutela giudiziaria effettiva, diritto di difesa, accesso in condizioni di uguaglianza a funzioni e incarichi pubblici

Riferimenti normativi: artt. 23, co. 2, e 24, co. 1, Costituzione spagnola; artt. 6-12, *Ley Organica* n. 6/2002 sui partiti politici; art. 61, co. 1, *Ley Organica* n. 6/1985 sul potere giudiziario

Massima: Lo scioglimento giudiziario di un partito e la conseguente cessazione di ogni sua attività comporta lo scioglimento *ipso iure* del gruppo consiliare politicamente corrispondente a livello locale, stante la natura strumentale di quest'ultimo rispetto al partito dichiarato illegale.

Il Tribunale Costituzionale ha rigettato il ricorso diretto di costituzionalità (*recurso de amparo*) presentato da sette consiglieri del Comune di Pasaia per l'annullamento di un provvedimento adottato dal Tribunale Supremo, che aveva disposto nel 2009 lo scioglimento del gruppo *Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca* (EAE-ANV) in oltre cento Comuni della Comunità autonoma dei Paesi Baschi.

Il caso in esame affonda le proprie radici nella sentenza n. 4581 del 2008 della *Sala especial* del Tribunale Supremo, che aveva dichiarato l'illegalità (*ilegalidad*) ed il conseguente scioglimento (*disolución*) del partito EAE-ANV, sulla base di prove inequivoche circa il proseguimento delle attività di *Batasuna* e *Herri Batasuna*, movimenti indipendentisti baschi sciolti nel 2003 per i legami con il gruppo terroristico *Euskadi Ta Askatasuna* (ETA). Infatti l'art. 10, comma 5, della legge organica n. 6/2002 attribuisce alla Camera speciale del Tribunale Supremo il compito di sciogliere i partiti o i movimenti politici che mirano a indebolire o distruggere il sistema democratico e il regime delle libertà e dei diritti dei cittadini: la declaratoria di illegalità ed il conseguente scioglimento comportano la cessazione di ogni attività da parte del partito, ma la legge tace circa le conseguenze sui corrispondenti gruppi parlamentari e consiliari e sui rispettivi membri.

In sede di esecuzione della propria sentenza del 2008, il Tribunale Supremo aveva disposto lo scioglimento dei gruppi consiliari espressione del partito *ilegalizado*, mantenendo tuttavia in carica i rispettivi componenti (auto n. 11016/2009), e successivamente aveva respinto il ricorso presentato contro questo provvedimento da alcuni consiglieri del Comune di Pasaia (auto n. 1417/2010). Questi ultimi hanno adito allora in via diretta l'organo di giustizia costituzionale, impugnando il provvedimento esecutivo in quanto ritenuto lesivo dei loro diritti alla tutela giudiziaria effettiva, di difesa e di accesso a funzioni ed incarichi pubblici in condizioni di uguaglianza, ma con la sentenza in esame il Tribunale Costituzionale ha dichiarato che l'atto non viola i diritti invocati dai ricorrenti.

In primo luogo, sebbene la sentenza del Tribunale Supremo avesse disposto esclusivamente lo scioglimento del partito, il provvedimento che in sede esecutiva estende la misura al gruppo consiliare politicamente corrispondente non viola il diritto alla tutela giudiziaria effettiva di cui all'art. 24, comma 1, Cost. (in particolare sotto il profilo della non modificabilità del giudicato), che il collegio ritiene lesa solo laddove l'atto esecutivo sia viziato da irragionevolezza, incoerenza, arbitrarietà o errore manifesto (cfr. sentt. nn. 209/2005 e 180/2006). Lo scioglimento giudiziario

del gruppo consiliare espressione del partito *ilegalizado* non è irragionevole né arbitraria, in quanto funzionale ad impedire che quest'ultimo continui a svolgere attività illecite attraverso diversi canali; in altri termini, il contenuto prescrittivo della legge risulterebbe svuotato qualora l'autorità giudiziaria riconoscesse al partito la possibilità di proseguire *de facto* la propria attività per mezzo dei gruppi consiliari costituiti a livello locale. Peraltro, la decisione del Tribunale Supremo è ritenuta coerente con l'impianto normativo, dato che l'art. 9, comma 4, della legge organica n. 6/2002 prevede che, tra i parametri di valutazione dell'attività politica di un partito, rientrino le risoluzioni, i documenti e i comunicati diffusi dai dirigenti e dai *grupos* parlamentari e *consillari*, il che estende il sindacato anche al substrato del partito stesso (*Fundamento Juridico*, p.to 2).

In secondo luogo, il provvedimento non viola il diritto di accesso a funzioni e incarichi pubblici in condizioni di uguaglianza ex art. 23, comma 2, Cost., in quanto non lede il nucleo forte della funzione rappresentativa. Infatti lo scioglimento del gruppo consiliare non comporta la decadenza del mandato dei suoi componenti che, pur assumendo la qualifica di *no adscritos*, ossia non appartenenti a alcun gruppo, continuano a ricoprire la carica di consigliere ed esercitare le proprie funzioni essenziali, tra cui la partecipazione a discussioni e votazioni di delibere in assemblea (*FJ*, p.to 3). Al riguardo, si può operare un confronto con la sentenza del *Bundesverfassungsgericht*, BVerfG 2, 1 (76), che aveva affermato come la perdita del mandato di consigliere conseguente allo scioglimento del partito potesse essere legittimamente disposta dal legislatore.

Infine, il Tribunale costituzionale esclude la lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione. Nonostante il provvedimento impugnato fosse esecutivo di una sentenza emanata dal Tribunale supremo all'esito di un processo in cui i consiglieri ricorrenti non furono parti in causa, il ricorso non fornisce alcun argomento utile circa i mezzi di prova che gli stessi avrebbero potuto proporre nel processo "a monte" per dimostrare la legalità del partito EAE-ANV ed evitare così lo scioglimento "a valle" del gruppo consiliare (*FJ*, p.to 4).